

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del C.C.R.L. del personale del Comparto unico – area non dirigenziale - area enti locali, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022. **Relazione tecnico-finanziaria (ex art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")**.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2022 e relativa produttività, come previsto in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto unico – area non dirigenziale – area Regione, è stato quantificato e costituito dall'Ente con decreto del Dirigente f.f. n. 127 del 10 giugno 2022 e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 30 maggio 2022, sono state fissate le linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti per l'anno 2022, determinando le seguenti risorse:

ANNO 2022

Descrizione	Importo
Risorse decentrate stabili	€ 2.957,58
Risorse decentrate variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017	€ 0,00
Risorse decentrate variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017	€ 2.092,63
Totale risorse decentrate finanziate	€ 5.050,21

La costituzione del fondo di cui sopra è avvenuta nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza, ragionevolezza, sostenibilità e congruità dei valori economici, secondo quanto illustrato e motivato nel surrichiamato provvedimento di costituzione per l'anno 2022.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate è stata riquantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti di cui all'art. 32, del CCRL 15/10/2018 e determinata in € 2.957,58 per l'anno 2022 in virtù del criterio parametrico tabellare introdotto dall'art. 32, comma 1, del citato CCRL in ragione degli importi annui per dipendente equivalente, escluso il fondo per lavoro straordinario 2022 ex art. 17 del CCRL 01/08/2002, quantificato in ragione di € 1.854,00, imputato direttamente a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del precitato CCRL 15/10/2018.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCRL

Sono stati previsti ulteriori incrementi economici contrattuali (€ 686,58) ex art. 32, comma 8, del CCRL 15/10/2018 in aggiunta alle risorse di parte stabile consolidate e storicizzate a partire dal 2018 (€ 2.271,00), per le motivazioni illustrate nel precitato decreto del Dirigente f.f. n. 127 del 10 giugno 2022 di costituzione del fondo.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non sono stati effettuati ulteriori incrementi.

Sezione II – Risorse variabili

Sono state previste risorse decentrate variabili, quantificate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e determinate in complessivi € 2.092,63 per l'anno 2022, sempre in base al criterio parametrico tabellare introdotto dall'art. 32, comma 1, del citato CCRL in ragione degli importi annui per dipendente equivalente base (€ 586,00), tenuto conto degli incrementi di cui all'art. 32, comma 3 (lett. b), a titolo di economie su fondo risorse stabili 2021 (€ 1.262,46), nonché degli incrementi di cui all'art. 32, comma 3 (lett. c), pro quota 5/12 dell'intero annuo (€ 244,17) in base al nuovo dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/06/2022 (ex dipendente a tempo determinato fino al 31/05/2022) tramite procedura di stabilizzazione ex art. 11, comma 11, della legge regionale n. 31/2017 e s.m.i.(n. 1 unità Cat. C1).

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale 2022	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.957,58
Risorse variabili	€ 2.092,63
Totale fondo tendenziale 2022	€ 5.050,21
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 0,00
Decurtazione risorse variabili	€ 0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.957,58
Risorse variabili	€ 2.092,63
Totale Fondo sottoposto a certificazione 2022	€ 5.050,21
Fondo per lavoro straordinario 2022 (escluso dalle risorse fisse e stabili di cui sopra in quanto direttamente imputabile a bilancio, ex art. 32, comma 6, del CCRL 10/10/2018)	€ 1.854,00

Si precisa che, congiuntamente al fondo per le risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2022, è stato altresì costituito il fondo per lavoro straordinario ex art. 17, del CCRL 01/08/2002, in ragione di complessivi € 1.854,00, quale importo massimo storicizzato stabilito in sede costitutiva, al di fuori delle risorse decentrate fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Decentrato Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente Contratto Decentrato Integrativo somme per totali € 1.008,54 relative a:

ANNO 2022

Descrizione	Importo
Indennità di comparto o salario aggiuntivo: ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 non viene più imputato a fondo ma a bilancio	€ 0,00
Progressioni orizzontali (in godimento)	€ 1.008,54
Altro	€ 0,00
Totale anno 2022	€ 1.008,54

Le somme suddette sono già regolate dalle disposizioni del CCRL in materia di progressioni economiche orizzontali pregresse (in godimento) e di indennità di comparto (in godimento).

L'importo indicato nella tabella di utilizzo del fondo 2022, di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002, si riferisce alle progressioni economiche orizzontali già in essere e in pagamento, come da decreto del Direttore n. 262 del 28/12/2018 recante l'atto ricognitorio relativo al primo inquadramento e posizione economica in capo al funzionario Ragioniere dell'ARLeF alla data del 01/01/2017 nell'ambito del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del FVG in applicazione della legge regionale n. 18/2016, con cui è stato attribuito al sunnominato dipendente, come primo inquadramento giuridico iniziale d'ingresso nel Comparto unico, la posizione economica D4 (D4D5), ritornando a ricoprire pertanto la stessa identica posizione economica D5 a valere dal 1° gennaio 2017, in precedenza rivestita e goduta quale ex dipendente di ente locale fino alla data del 14/10/2012.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Decentrato Integrativo

Vengono specificamente regolate dal Contratto Decentrato Integrativo somme per complessivi € 1.000,00 a titolo di risorse decentrate per il 2022 al netto delle progressioni orizzontali già in godimento (di cui alla Sezione I) ed € 1.854,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario ivi costituito per l'anno 2022 al di fuori del fondo risorse decentrate stabili, così suddivise:

ANNO 2022

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 0,00
Indennità di rischio	€ 0,00
Indennità di disagio	€ 0,00
Indennità di maneggio valori	€ 0,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett. e) CCRL 01/08/2002)	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 20, comma 1, lettera k) del CCNL 01/08/2002	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002	€ 1.000,00
Progressioni orizzontali da attribuire con decorrenza ed effetto dal 01/01/2022	€ 1.949,04
Compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 01/08/2002	€ 1.854,00
Economie derivanti da risorse stabili	€ 0,00
Economie derivanti da risorse variabili	€ 1.092,63
Altro	€ 0,00

Si evidenzia che sono state attribuite all'ARLeF nuove funzioni e specifiche competenze nell'ambito della promozione delle attività istituzionali inerenti alla diffusione e valorizzazione della lingua friulana sul territorio di riferimento.

Con l'approvazione dell'articolo 6, comma 80, della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono state delegate all'ARLeF tutta una serie di funzioni amministrative sugli *Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione* e sugli *Enti della minoranza linguistica friulana* di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 29/2007, prevedendo l'attuazione del Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, strumento di programmazione strategica in tema di politica e promozione linguistica, autorizzando l'ARLeF a concedere finanziamenti e contributi a soggetti privati nonché ad enti a programma e a progetto operanti sul territorio nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.

Inoltre, le linee di indirizzo emerse durante lo svolgimento della 2^a Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della legge regionale n. 29/2007 in materia di promozione e valorizzazione della lingua friulana sul territorio di riferimento, richiamano la Regione ad attribuire all'ARLeF un ruolo sempre più centrale nella programmazione e nell'attuazione delle politiche linguistiche per il friulano.

La pianificazione degli obiettivi strategici dell'Ente, a partire dagli indirizzi e dalle linee di intervento espressi nel programma di attività approvato in seno al bilancio di previsione per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, integra un sistema di priorità che si traducono di conseguenza nei processi di programmazione economico-finanziaria e di bilancio nell'ottica della congruità tra risorse e obiettivi operativi prefissati, tenendo conto altresì del vigente ordinamento finanziario e contabile armonizzato, il quale ha imposto in modo cogente modelli uniformi e omogenei di gestione standardizzata dei processi e dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, validi per tutti gli enti e pubbliche amministrazioni sul territorio.

La sostenibilità finanziaria del sistema di obiettivi e rispettivi programmi di spesa in un'ottica di efficientamento della struttura e delle attività amministrative ed istituzionali ordinarie dell'Ente si pone, in linea di principio, in stretta relazione con l'efficacia, efficienza e qualità della prestazione; ciò in quanto le predette attività assumono carattere permanente, ricorrente e continuativo, nell'ambito dei processi lavorativi finalizzati al funzionamento dell'organizzazione e alla continua sua ottimizzazione in termini di efficienza ed economicità della gestione, i quali sottendono gli obiettivi strategici del miglioramento e adeguati percorsi di valorizzazione e crescita professionale del personale.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) ed e), del CCRL 07/12/2006, la progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del fondo per il salario accessorio, nel rispetto dei seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, capacità di adattamento, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa, potenzialità espresse nell'ambito dell'attività svolta.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

ANNO 2022

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal Contratto Decentrato Integrativo	€ 1.008,54
Somme a titolo di risorse stabili regolate dal	€ 1.949,04

Contratto Decentrato Integrativo, escluso fondo per lavoro straordinario anno 2022	
Somme a titolo di risorse variabili regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, escluso fondo per lavoro straordinario anno 2022	€ 1.000,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Somme a titolo di risorse variabili non utilizzabili (economie di bilancio)	€ 1.092,63
Totale risorse decentrate (stabili + variabili) anno 2022	€ 5.050,21
Totale fondo per lavoro straordinario anno 2022 (imputabile direttamente a bilancio)	€ 1.854,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Per l'anno 2022, le risorse decentrate ammontano a complessivi € 5.050,21, di cui € 2.957,58 a titolo di risorse stabili o fisse ex art. 20, comma 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 1, del CCRL 07/12/2006, € 1.000,00 di risorse variabili utilizzabili, queste ultime destinate alla remunerazione economica della performance e produttività individuale e restanti € 1.092,63 a titolo di risorse variabili non utilizzabili che determinano economie di bilancio.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali già in godimento ex art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002) ammontano a complessivi € 1.008,54, finanziate con risorse stabili, ai sensi dell'art. 32 del vigente CCRL 15/10/2018; ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) ed e), del CCRL 07/12/2006 e per le motivazioni espresse nell'accordo di Preintesa siglato in data 21/06/2022, è prevista l'attribuzione di una progressione economica orizzontale con decorrenza ed effetto dal 01/01/2022, in riferimento ad unità di personale dipendente a tempo indeterminato.

E' destinata a compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi ex art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 01/04/1999) la somma di € 1.000,00 finanziata con risorse variabili, ai sensi dell'art. 32 del vigente CCRL 15/10/2018. Le restanti risorse variabili inutilizzate per € 1.092,63 costituiscono economie di bilancio.

Sono previste altresì risorse disponibili per € 1.854,00 allocate nel fondo per lavoro straordinario anno 2022, al di fuori del fondo risorse decentrate stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs n. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV. La valutazione della prestazione organizzativa e del contributo individuale si articola sulla base dei criteri e della metodologia di valutazione adottata in sede di approvazione del Piano della Prestazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Quanto evidenziato rivela oggettive condizioni di maggiore e migliore efficacia, efficienza e qualità della prestazione lavorativa svolta, attraverso un ulteriore sviluppo delle competenze e percorsi di

valorizzazione del principio del merito, della consapevolezza nella crescita professionale, anche sul piano motivazionale, dell'innovazione e della responsabilizzazione dell'intera struttura.

In ordine ai criteri di distribuzione delle risorse stabili del fondo risorse decentrate, si concorda tra le parti che le nuove progressioni economiche orizzontali potranno essere attribuite solamente a favore del personale dipendente dell'ARLeF a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti, tenuto conto anche del punteggio totale ottenuto sotto il profilo delle competenze e dei comportamenti organizzativi e professionali e del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi individualmente assegnati di anno in anno nell'ambito del sistema permanente di misurazione e di valutazione della prestazione individuale del personale dipendente per la categoria non dirigenziale di appartenenza, come definito dal vigente Piano Triennale della Prestazione dell'Agenzia stessa, in particolare:

- aver maturato almeno due anni di anzianità di servizio in via continuativa nella medesima categoria e posizione economica di appartenenza presso l'Agenzia;
- non aver ricevuto, nel triennio precedente la decorrenza della progressione, sanzioni disciplinari;
- non aver ricevuto una valutazione media sulla parte comportamentale nel triennio precedente la decorrenza della progressione, inferiore a 70 punti su 100.

Alla luce di un tanto e per quanto sopra, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett d) ed e), del CCRL 07/12/2006, in seno all'accordo di preintesa siglato in data 21/06/2022 con le parti sociali, è stata destinata una parte di risorse stabili all'attribuzione di una progressione economica orizzontale con decorrenza ed effetto dal 01/01/2022, per complessivi € 1.949,04 lordi su base annua (inclusa la 13^a mensilità), di cui alla sopra riportata tabella rappresentativa delle risorse destinate a finalità con carattere di certezza, stabilità e continuità

Per quanto sopra illustrato, sussiste la disponibilità di risorse all'interno del fondo risorse decentrate, parte stabile, necessaria ad assicurare la copertura economico-finanziaria dell'esperimento della suddetta progressione economica orizzontale.

Gli importi indicati nella tabella di utilizzo del fondo 2022, di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002, coprono, da un lato, le progressioni economiche orizzontali a fondo già in essere e in godimento e, dall'altro, le progressioni economiche orizzontali a fondo attribuite con decorrenza 01/01/2022.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2022

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>		
<i>Risorse storiche</i>		
Unico importo consolidato (art. 20, c. 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 ed art. 73, comma 1, CCRL 07/12/2006) escluso il fondo per lavoro straordinario ex art. 17 del CCRL 01/08/2002 in ragione di € 3.708,00	€ 2.271,00	€ 2.271,00
<i>Incrementi contrattuali</i>	€ 686,58	€ 0,00
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>		
Totale	€ 2.957,58	€ 2.271,00
<i>Risorse variabili</i>		
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma</i>	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021
<i>2-bis del d.l. 78/2010</i>		
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>		
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	€ 0,00	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	€ 0,00	€ 0,00
Art. 20, comma 1, lett. l), CCRL 01/08/2002 – art. 73, comma 2, lett. f), CCRL 07/12/2006 (economie su fondo straordinario anno precedente confluite nell'anno corrente)	€ 0,00	€ 0,00
Art. 21, comma 4, CCRL 01/08/2002 (somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario precedente (economie su risorse stabili), portate in aumento delle risorse dell'anno successivo)	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse variabili</i>		
Totale	€ 2.092,63	€ 2.434,46
<i>Decurtazioni del Fondo</i>		
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale stabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale variabili	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>		
Risorse fisse	€ 2.957,58	€ 2.271,00
Risorse variabili	€ 2.092,63	€ 2.434,46
Decurtazioni	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>		
Totale	€ 5.050,21	€ 4.705,46

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2021.

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>		
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa</i>		
Indennità di comparto o salario aggiuntivo a fondo (art. 26, comma 3, lett. b) e c), CCRL 26/11/2004 – art. 70 CCRL 07/12/2006) non viene più imputato a fondo ma a bilancio, ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018	€ 0,00	€ 0,00
Progressioni economiche orizzontali già in essere e in godimento (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002 e art. 36, comma 2, lett. d) ed e), CCRL 07/12/2006)	€ 1.008,54	€ 1.008,54

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa (non rientrano nel fondo risorse decentrate)	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.008,54	€ 1.008,54
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa</i>		
Indennità di turno	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di rischio	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di disagio	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di maneggio valori	€ 0,00	€ 0,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett. e), CCRL 01/08/2002)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 21, comma 2, lett. f), CCRL 01/08/2002, indicate nell'art. 20, comma 1, lett. k)	€ 0,00	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Progressioni orizzontali da attribuire con decorrenza ed effetto dal 01/01/2022 (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002 e art. 36, comma 2, lett. d) ed e), CCRL 07/12/2006)	€ 1.949,04	€ 0,00
Economie derivanti da risorse stabili	€ 0,00	€ 1.262,46
Economie derivanti da risorse variabili	€ 1.092,63	€ 1.434,46
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.041,67	€ 3.696,92
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>		
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>		
Non regolate dal decentrato	€ 1.008,54	€ 1.008,54
Regolate dal decentrato	€ 2.949,04	€ 1.000,00
Economie su risorse stabili	€ 0,00	€ 1.262,46
Economie su risorse variabili (economie di bilancio non utilizzabili)	€ 1.092,63	€ 1.434,46
Ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00
Totale generale	€ 5.050,21	€ 4.705,46
Fondo per lavoro straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 01/08/2002, al di fuori delle risorse decentrate	€ 1.854,00	€ 1.854,00

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in distinti capitoli di spesa, precisamente i capitoli 101/4 – 101/6 del bilancio pluriennale, quindi la verifica di correlazione e congruenza tra sistema contabile e dati del fondo risorse decentrate e di produttività è determinata in modo costante, sotto il profilo del raccordo tra costruzione giuridica ed economica del fondo e conseguente imputazione contabile e finanziaria, con particolare riguardo e in ossequio ai principi contabili stabiliti dal D. Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni.

Dall'esame della preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del CCRL 01/08/2002, sottoscritta il giorno 21 giugno 2022, non risultano elementi di contrasto rispetto ai vincoli normativi, contrattuali e finanziari derivanti dalle fonti normative di primo livello e dalle disposizioni di legge, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), né oneri non previsti rispetto a quanto stabilito all'art. 4, comma 4, del CCRL 01/08/2002 e all'art. 6, comma 2, del CCRL 07/12/2006.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si richiama l'art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), secondo cui *"Nelle more della definizione di sistema integrato di cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016"*.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo 2022 come determinato in sede di costituzione da parte dell'Ente con decreto del Dirigente f.f. n. 127 del 10 giugno 2022, è stato impegnato pro quota al capitolo 101/4 di spesa del bilancio 2022 (impegno n. 3/2022) per la parte afferente alla progressione economica orizzontale riferita al personale a tempo indeterminato in servizio, quota in godimento e in pagamento nel corso del 2022 più la quota della nuova progressione da attribuire nel 2022, mentre è stata impegnata la parte a titolo di produttività (trattamento accessorio premiante 2022) al capitolo 101/4 di spesa del bilancio 2022 (impegno n. 226/2022 ed impegno n. 24/2022), assumendo la corrispondente obbligazione giuridica passiva da reimputare successivamente sull'esercizio 2023.

Con il medesimo provvedimento sopra citato, è stata altresì impegnata la quota di fondo riferita al compenso per lavoro straordinario 2022 al capitolo 101/6 di spesa del bilancio 2022 e precisamente all'impegno n. 227/2022 per € 1.854,00.

Ciò, in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, al paragrafo n. 5.2 afferente alla gestione ed imputazione contabile delle spese relative al trattamento economico accessorio e premiante a carico dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento (nella fattispecie, tali spese da liquidare nel 2023, sono stanziare ed impegnate sull'esercizio 2022, nonché verranno reimputate sull'esercizio 2023 in quanto esigibili sull'esercizio 2023 e non sull'esercizio 2022). In ottemperanza al cennato principio contabile applicato, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Le somme dovute a titolo di oneri riflessi nonché IRAP a carico Ente sono impegnate rispettivamente al capitolo 112/2 e al capitolo 140/2 del bilancio e precisamente agli impegni n. 10/2022 e n. 14/2022 in conto competenza 2022.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Udine, li 05 luglio 2022



Il Ragioniere dell'ARLeF
dott. Paolo Spizzo

